

Norme sulla durata e sulle modalità di scioglimento del vincolo per gli atleti partecipanti ai campionati di Serie A Maschile

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 10 ter, comma 3, dello Statuto FIPAV, nonché dal punto 5 della lettera FIPAV del 01/06/2006, avente ad oggetto la "Normativa sul vincolo", le modalità di scioglimento del vincolo per gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di Serie A maschile sono regolate dalle seguenti disposizioni normative.

A) Vincolo degli atleti di Serie A maschile

1. Sono considerati "Atleti di Serie A", in una data stagione, tutti gli atleti che nella stagione sportiva precedente siano entrati in campo almeno una volta o siano stati iscritti a referto in almeno il 50% delle gare ufficiali di campionato di Serie "A". Il Consorzio "Lega Pallavolo Serie A" è delegato all'accertamento di tali requisiti ove necessario.

2. Il vincolo di tali atleti dura fino al compimento del 24° anno di età. Oltre tale termine il vincolo scade al termine di ogni stagione sportiva (30 giugno).

B) Vincolo volontario

Per Vincolo Volontario si intende il deposito in originale presso l'Ufficio Tesseramento FIPAV, e in copia presso la Lega Serie A Maschile, di un apposito modulo, denominato "*Modulo A – Vincolo Volontario*", recante la sottoscrizione congiunta di un atleta e di un Club affiliato, dell'Agente che lo rappresenta, nonché l'indicazione della durata del vincolo tra questi ultimi concordata.

I Vincoli Volontari possono essere sottoscritti da un club affiliato e:

I) atleti di Serie A maschile

1. Gli atleti di cui alla precedente lettera A, comma 1, possono concordare di prolungare il vincolo di cui al punto A, comma 2, per più anni sportivi, fino ad un massimo di cinque. In tale caso dovranno depositare in originale presso l'Ufficio Tesseramento FIPAV, e in copia presso la Lega Serie A Maschile, un "Modulo A" debitamente compilato e sottoscritto, recante la durata del vincolo;
2. Il regime di vincolo volontario può essere concordemente prescelto dagli atleti e dagli affiliati anche prima che l'atleta compia il ventiquattresimo anno d'età.

II) atleti (italiani e stranieri) extra Serie A maschile

1. Gli atleti (italiani e stranieri) che non rientrano nella definizione di "Atleta di Serie A" e gli affiliati possono comunque sottoscrivere e depositare presso la Lega Pallavolo Serie A un "**Modulo A**" di Vincolo Volontario per più anni sportivi, fino ad un massimo di cinque. In tale caso, e per tutto il periodo di vigenza del Vincolo Volontario, l'atleta potrà perfezionare il tesseramento in Italia solo con il club con cui aveva sottoscritto il Vincolo Volontario medesimo.

III) deposito Moduli A contrastanti

1. Nel caso di deposito di due o più Moduli A contrastanti riferibili al medesimo atleta (sia di "Serie A" che "extra Serie A") la Lega Pallavolo Serie A dovrà, a norma del proprio Regolamento di Disciplina, procedere alle opportune verifiche, dandone idonea conoscenza ai Club interessati. In tale ultimo caso avrà diritto a perfezionare il tesseramento il Club affiliato che abbia depositato per primo il Vincolo Volontario presso la Lega (Modello A); a tal fine farà fede la data di spedizione della lettera raccomandata o fax contenente il Vincolo Volontario inviata alla Lega. Nel caso di conclamata responsabilità di un Club affiliato, derivante dalla violazione delle presenti norme, la Lega potrà proporre al Giudice di Lega di comminare una sanzione fino all'ammontare massimo di € 200.000,00.

C) Scioglimento del vincolo volontario degli atleti di Serie A Maschile

1. L'atleta che abbia concordato con l'affiliato la sottoscrizione del Vincolo Volontario potrà ottenerne lo scioglimento anticipato esclusivamente:
 - a. per estinzione o cessazione dell'attività dell'affiliato vincolante;
 - b. per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'affiliato vincolante;
 - c. per consenso dell'affiliato vincolante;
 - d. per rinuncia all'iscrizione al campionato di Serie A (al quale aveva diritto) da parte dell'affiliato vincolante;
 - e. per ritiro dell'affiliato vincolante dal campionato di Serie A effettuato entro il termine del girone di andata;
 - f. per cessione del diritto sportivo da parte dell'affiliato vincolante.¹

Tali fattispecie costituiscono causa di scioglimento anche del Vincolo Volontario sottoscritto da atleti (italiani e stranieri) extra Serie A.

2. Nei casi sub d) ed f) all'affiliato di precedente tesseramento è dovuto l'indennizzo calcolato sulla base di quanto previsto dall'allegato al presente regolamento, a condizione che lo stesso si iscriva ad un campionato non inferiore alla Serie B. Agli atleti (italiani e stranieri) extra Serie A non si applica il presente comma ove non sia stato ancora perfezionato il tesseramento federale.
3. Agli atleti sottoposti a vincolo volontario non si applicano le norme del regolamento affiliazione e tesseramento in tema di riscatto dal vincolo.

D) Trasferimento degli atleti di Serie A Maschile

1. Al termine del periodo di vincolo annuale o volontario, l'atleta è libero di trasferirsi presso qualsiasi altro affiliato.
2. Gli atleti sottoposti a vincolo annuale non possono essere trasferiti a tempo determinato.
3. L'atleta che abbia concordato il prolungamento volontario del vincolo può essere autorizzato dall'affiliato vincolante a tesserarsi in via temporanea con altro affiliato per un periodo di tempo non superiore a tre stagioni sportive e comunque non superiore alla durata del vincolo volontario.

E) Indennizzo per il tesseramento degli atleti di Serie A Maschile

1. Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si farà riferimento al diritto sportivo acquisito nell'anno nel quale si dovrà procedere al tesseramento dall'affiliato in favore del quale il tesseramento viene domandato.
2. L'affiliato che presenti domanda di tesseramento di un atleta che ha partecipato ad un Campionato di Serie A Maschile non soggetto a vincolo volontario è tenuto a versare un indennizzo all'affiliato con il quale l'atleta era tesserato. L'indennizzo è stabilito concordemente tra i due affiliati. In caso di mancato accordo tra gli affiliati l'indennizzo sarà determinato secondo i parametri di cui all'allegato alle presenti norme che debbono intendersi a tutti gli effetti quelli previsti dal comma quarto dell'articolo 10 ter dello Statuto FIPAV. In caso di atleta tesserato per trasferimento temporaneo (c.d. prestito) il diritto all'indennizzo spetta al sodalizio vincolante. L'indennizzo non sarà dovuto nel solo caso in cui l'atleta che presenta domanda di tesseramento non soggetto a vincolo volontario abbia già compiuto 34 anni, con contratto scaduto. Il pagamento dell'indennizzo dovrà essere saldato entro il 30/09

¹ Comma abrogato: "per revoca della licenza ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Organico dei Campionati di Serie A maschile".

dell'anno di riferimento. Per i trasferimenti che avvengono oltre tale data il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data del tesseramento.

3. Il mancato pagamento dell'indennizzo è preclusivo all'iscrizione dell'affiliato moroso al Campionato a cui avrebbe titolo di partecipare nell'anno successivo.
4. L'indennizzo determinato secondo i parametri dell'allegato, salvo diverso accordo tra le parti, sarà dovuto anche dagli atleti tesserati per l'affiliato che cede il diritto di partecipazione ad un Campionato Nazionale di Serie A, nonché dagli atleti tesserati per l'affiliato che rinuncia all'iscrizione al campionato di Serie A (al quale aveva diritto), fatto salvo l'obbligo a carico dell'affiliato stesso di iscriversi ad un campionato non inferiore alla Serie B, nonché dagli atleti provenienti da federazione straniera ai sensi di quanto previsto dagli artt. 48-52 del Regolamento Affiliazioni e Tesseramenti FIPAV.
5. L'affiliato partecipante ai Campionati di Serie A Maschile che presenta domanda di tesseramento per un atleta italiano proveniente da un sodalizio estero dovrà versare l'indennizzo all'ultimo affiliato italiano di Serie A Maschile presso cui l'atleta è stato tesserato purché detto tesseramento non sia antecedente di oltre tre stagioni sportive rispetto a quella per la quale viene richiesto il tesseramento.
6. Qualora l'atleta e l'affiliato abbiano concordato una riduzione o l'azzeramento dell'indennizzo, tale pattuizione avrà effetto anche nei confronti del nuovo affiliato che richiederà il tesseramento dell'atleta.
7. I parametri previsti nell'allegato saranno applicabili anche nei casi di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio.

F) Controversie

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. B ultimo comma, le controversie derivanti dall'applicazione delle norme contenute nelle precedenti lettere A), B), C), D) e E) sono devolute alla competenza della Commissione Tesseramento Serie "A" e a quanto a tal fine previsto dal regolamento giurisdizionale FIPAV.

ALLEGATO

1. Come previsto dal Punto E, comma 2, in caso di mancato accordo tra l'affiliato di precedente tesseramento e quello di nuovo tesseramento, l'ammontare dell'indennizzo dovuto dal secondo al primo per il tesseramento di un atleta che ha partecipato ad un Campionato di Serie A Maschile si determina attraverso la moltiplicazione dei seguenti coefficienti:
 - o aliquota base;
 - o serie di appartenenza e serie di destinazione;
 - o valore dell'atleta.

2. L'aliquota base è di:
 - (i) Euro 15.000,00 per gli atleti di Serie A1 SuperLiga e di Serie A2;
 - (ii) Euro 10.000,00 per gli atleti di Serie A3;

3. Il coefficiente relativo alla serie di appartenenza e quella di destinazione si calcola in rapporto tra il Campionato cui l'atleta ha partecipato nell'anno sportivo antecedente la richiesta di nuovo tesseramento e il Campionato cui ha titolo di partecipare l'affiliato di nuovo tesseramento, secondo la seguente tabella:
 - atleta di Serie A1 SuperLiga che si tesserava per affiliato di Serie A1 SuperLiga: 4
 - atleta di Serie A1 SuperLiga che si tesserava per affiliato di Serie A2: **3**
 - atleta di Serie A2 che si tesserava con affiliato di Serie A1 SuperLiga: **3**
 - atleta di Serie A2 che si tesserava per affiliato di Serie A2: **2**

 - atleta di Serie A3 che si tesserava con affiliato di Serie A1 SuperLiga: **2**
 - atleta di Serie A3 che si tesserava con affiliato di Serie A2: **1,5**
 - atleta di Serie A3 che si tesserava con affiliato di Serie A3: **1**
 - atleta di Serie A2 che si tesserava con affiliato di Serie A3: **1,5**
 - atleta di Serie A1 SuperLiga che si tesserava con affiliato di Serie A3: **2**

Qualora un atleta venga trasferito ad altro affiliato nel corso dell'anno sportivo, il coefficiente da utilizzare sarà quello della serie cui l'atleta partecipava all'inizio dell'anno.

4. Il coefficiente relativo al valore dell'atleta è determinato secondo la seguente tabella:
 - 1° livello** (atleta che nel corso dei due ultimi anni sportivi è stato utilizzato almeno una volta in gare della fase finale dei Giochi Olimpici, o dei Campionati Mondiali seniores o dei Campionati Europei seniores) = **coeff. 3**
 - 2° livello** (atleta che nel corso dei due ultimi anni sportivi è stato utilizzato almeno una volta in gare della fase di qualificazione delle manifestazioni di cui al 1° livello, o in gare della World Cup o in gare della World League) = **coeff. 2**
 - 3° livello** (atleta che nel corso dei due ultimi anni sportivi è stato utilizzato almeno una volta in gare della fase finale dei play-off del Campionato Italiano di Serie A1 Superlega o Serie A1 che assegnano lo scudetto, o nella gara di finale della Coppa Italia di Serie A1 Superlega o Serie A1 o in una gara della fase finale di una Coppa Europea) = **coeff. 1,5**
 - 4° livello** (atleta che sia stato utilizzato in meno della metà delle gare del Campionato di Serie A nell'ultimo anno sportivo) = **coeff. 0,8** (N.b.: non si calcola se l'utilizzo in meno del 50 % delle gare è dovuto ad infortunio).
- In caso di presenza dell'atleta in più di un livello, sarà applicato il coefficiente di valore maggiore.

Per gli atleti provenienti da federazione straniera i coefficienti saranno determinati tenendo conto, per quanto compatibile, dell'attività svolta con la squadra nazionale della federazione estera nell'anno sportivo di tesseramento con un affiliato italiano di Serie A.

5. L'ammontare dell'indennizzo calcolato per mezzo dei coefficienti di cui sopra sarà applicato:
- al **100%** per gli atleti di età compresa tra i **24** e i **30** anni;
 - al **75%** per gli atleti di età compresa tra i **31** e i **33** anni.
- Ai fini del calcolo dell'indennizzo si farà riferimento all'età raggiunta dall'atleta alla data del **1° luglio** di ogni anno.